



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 1262/16/cnc

Roma, 23 dicembre 2016

Trasmissione a mezzo PEC

A tutti gli
Ordini dei Chimici
c.a. Presidente

e p.c. Referente Formazione Continua

OGGETTO: *riconoscimento univoco della formazione per il professionista antincendio*

Ai fini della formazione continua professionale, sono pervenute richieste da parte di Ordini Territoriali e di iscritti in merito al riconoscimento di crediti CFP per la formazione base ed aggiornamento del professionista antincendio.

Il "Professionista antincendio" è un professionista iscritto in Albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del DLgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge 818/84).

Per essere iscritto in tali elenchi attualmente il DM 5 agosto 2011 individua le modalità di accesso indicando requisiti, corsi base e corsi di aggiornamento.

Tutto ciò premesso, considerato che la formazione del Professionista Antincendio è di tipo abilitante per lo svolgimento dell'attività specifica, esaminata la risposta pervenuta dal Ministero della Giustizia in merito al riconoscimento di tale formazione in data 09.09.2016, il Consiglio Nazionale dei Chimici nella seduta del 26 novembre 2016 ha deliberato che per la formazione erogata in conformità al DM 5 agosto 2011 vengano riconosciuti crediti formativi professionali nella misura di 1 ora = 1 CFP.

Si prega pertanto tutti gli Ordini Territoriali di tenere in considerazione tale criterio nell'ambito della formazione presentata dagli iscritti.

La segreteria è a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti sulle modalità di attribuzione dei crediti

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. chim. Nausicaa Orlandi